Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 49 del 23 febbraio 1972

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 23 febbraio 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1972.

Approvazione delle tabelle relative alle tasse di iscrizione e di voltura ed ai contributi dovuti per le prestazioni di carattere obbligatorio e facoltativo alla Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1972.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1972.

Approvazione delle tabelle relative alle tasse di iscrizione e di voltura ed ai contributi dovuti per le prestazioni di carattere obbligatorio e facoltativo alla Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto lo statuto dell'Associazione predetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, numero 2339;

Visto il regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 e modificato con regi decreti 27 marzo 1930, n. 441 e 4 giugno 1942, n. 1312;

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione in data 24 settembre 1971 relativa alla determinazione delle tasse di iscrizione e di voltura e dei contributi dovuti, per le prestazioni di carattere obbligatorio e facoltativo, all'associazione stessa per l'anno 1972;

Sentito il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, *G*, *H*, e il prospetto *A*, allegati al presente decreto, relative alle tasse d'iscrizione e di voltura ed ai contributi dovuti, per le prestazioni di carattere obbligatorio e facoltativo, alla Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1972

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
RAMPA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Tabelle relative alle tasse di iscrizione e di voltura ed ai contributi dovuti, per le prestazioni di carattere obbligatorio e facoltativo, all'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

TABELLA *A*

TARIFFA UNICA

Tassa di iscrizione - Tassa di voltura (1)

E' dovuta dal consortista per ogni apparecchio od impianto denunciato o iscritto d'ufficio.

Si applicano i contributi previsti nella colonna 1 dell'allegato *A*.

(1) Art. 4, lettera *a*), del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331.

Visto, p. *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
RAMPA

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
GAVA

TABELLA *B*

Proventi per il servizio di prevenzione contro gli infortuni (1)

TARIFFA I

Esami progetti

Per l'esame dei progetti relativi alla costruzione di apparecchi a pressione sono dovuti i contributi previsti nella colonna 2 dell'allegato *A*.

La presente tariffa è applicata per l'esame di progetti semplici; per l'esame di progetti complessi essa è, invece, raddoppiata.

Per l'esame di un progetto di un elemento o di una membratura di apparecchio a pressione è applicata la tariffa in base alla superficie riscaldata (fino ad un massimo computabile di 300 m²) se l'elemento o la membratura sono destinati ad essere esposti all'azione di gas caldi; in caso contrario, si applica la tariffa in base all'energia immagazzinata (l.atm).

Ove l'elemento sia aperto (fondi, fondelli, fasciami privi di fondi ecc.), per capacità della stessa si intende quella del solido ottenuto completando le aperture con pareti piane ideali.

I contributi di cui alla presente tariffa sono dovuti una sola volta, sia quando il progetto esaminato debba valere per la costruzione di più apparecchi in tutto eguali (prototipo di serie), sia quando il progetto esaminato contempli, oltre ad un prototipo di base, una serie di varianti dello stesso (serie di prototipi).

Gli apparecchi, per costituire una serie di prototipi, debbono:

essere di forma eguale a quella del prototipo-base, con la variazione di una o più dimensioni;

richiedere, per i calcoli di verifica, l'uso dello stesso tipo di formule impiegate per il prototipo-base;

essere destinati allo stesso impiego (ad es.: generatori di acetilene, oppure recipienti di aria compressa, oppure piccoli generatori di vapore, ecc.);

essere rappresentati (anche sotto forma tabellare) in un unico progetto.

Per la serie di prototipi, il contributo di cui alla presente tariffa viene applicato alla versione che presenti la maggiore superficie riscaldata, o la maggiore energia immagazzinata.

TARIFFA II

Prove e indagini varie

Per le verifiche e prove su materiali, tubi, valvole (quali: prelievo dei provini, esecuzione di punzonature, assistenza alle prove meccaniche, esami magnetoscopici, esami con liquidi penetranti, indagini con sistema ad ultrasuoni, ecc., con apparecchiatura fornita dall'utente);

Per le verifiche, prove ed indagini su saldature (quali: qualifica del procedimento di saldatura, qualifica dei saldatori, prove su talloni di saldatura, indagini non distruttive);

Per le verifiche, prove ed indagini su compensatori di dilatazione;

Per i rilievi sperimentali di sollecitazioni su membrature, effettuati attraverso l'impiego di metodi estensimetrici;

Per le verifiche e prove su valvole di sicurezza, ai fini della determinazione del coefficiente « C » per il calcolo della capacità di sfogo;

sono dovuti per ciascun operatore i contributi appresso stabiliti:

per ogni ora e per un tempo massimo ad 8 ore L. 4.050

per un tempo oltre 8 ore e non superiore a 24, complessivamente . . . . » 40.250

per prestazioni che comportino una missione continuativa di più di una giornata, per ogni 24 ore . . . . » 46.000

Il tempo impiegato è dato da quello effettivamente trascorso presso il laboratorio o l'officina o l'utente, arrotondato per eccesso all'ora.

Nel caso di sopralluoghi eseguiti da più tecnici, il tempo totale da addebitare va determinato sommando i singoli tempi parziali di ciascun operatore.

Per:

esami radiografici;

esami con ultrasuoni o con polveri magnetiche o con liquidi penetranti;

rilievi di sollecitazioni su membrature effettuati attraverso l'impiego di apparecchiature estensimetriche;

eseguiti con apparecchiatura fornita dall'Associazione, i contributi orari di cui sopra sono raddoppiati, limitatamente alle prestazioni di un solo operatore.

Nel caso di rilievi effettuati con apparecchiature estensimetriche fornite dall'Associazione, nel computo del tempo impiegato va considerato anche quello occorrente al montaggio e smontaggio delle apparecchiature stesse.

La presente tariffa si applica anche per le prove di cui sopra, nonchè per le verifiche e prove di costruzione, eseguite, a richiesta, all'estero; per tali operazioni, nel computo del tempo va in tal caso considerato anche quello occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio ed il luogo ove vengono effettuate le operazioni ed inoltre è dovuto il rimborso del trattamento di missione per ogni tecnico incaricato del sopralluogo.

Nel caso che le prove od i collaudi, richiesti o preannunciati, non possano essere eseguiti o portati a termine per fatto della ditta committente, per ogni sopralluogo viene addebitato il rimborso del trattamento di missione dovuto al tecnico incaricato del sopralluogo stesso.

Se nello stesso sopralluogo il tecnico dell'Associazione esegue più operazioni per conto di diverse ditte, gli importi da addebitare sono ripartiti proporzionalmente al tempo impiegato.

TARIFFA III

Verifiche e prove presso i costruttori ed i riparatori

Per ogni apparecchio verificato il costruttore o il riparatore deve all'Associazione i contributi previsti nella colonna 3 dell'allegato *A*, che valgono per il ciclo completo di verifiche e prove regolamentari (ivi comprese anche quelle eventuali effettuate, a montaggio ultimato, sul luogo di impianto), anche se eseguite in giornate diverse.

Membrature o elementi di apparecchi a pressione: collettori, corpi cilindrici ed altre membrature o elementi.

Per i collettori, i corpi cilindrici ed altre membrature o elementi verificati separatamente si applicano, in base all'energia immagazzinata nella parte stessa, i contributi previsti per i recipienti.

Ove l'elemento sia aperto, per sua capacità si intende quella stabilita al quart'ultimo capoverso della tariffa I della presente tabella.

L'addebito di cui al comma precedente non viene applicato per quelle membrature o elementi di apparecchi per i quali si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

l'apparecchio sia stato approvato in base ad un unico progetto;

l'apparecchio sia destinato ad essere montato sul luogo d'impianto.

Per ciascuna verifica o prova oltre quelle strettamente regolamentari (verifiche e prove ripetute, richieste, ecc.) si applica il contributo della presente tabella, ridotto del 50%.

Per gli apparecchi costruiti in serie su un «prototipo», o facenti parte di una «serie di prototipi» (di cui al penultimo capoverso della tariffa I della presente tabella), presentati insieme dal costruttore e per i quali la prova idraulica finale venga effettuata nel corso della stessa giornata lavorativa, i contributi sono ridotti del 70% a partire dall'11° apparecchio. Tale riduzione viene applicata distribuendo gli apparecchi in ordine decrescente di superficie o potenzialità o energia immagazzinata.

Le riduzioni previste dai due commi precedenti non sono cumulabili.

Per le verifiche e prove di costruzione eseguite, a richiesta, presso costruttori esteri si applicano i relativi contributi indicati dal penultimo comma della tariffa II della presente tabella.

TARIFFA IV

Verifica per l'esonero presso i costruttori

Per l'esecuzione della prova a caldo o di esercizio da effettuarsi presso il costruttore, per la concessione dell'esonero dalla sorveglianza, si applicano i contributi previsti dalla col. 4 dell'allegato *A*, con una riduzione del 50%.

---

(1) Art. 4, lettera *b*) del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331.

Visto, p. *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
RAMPA

Visto, il *Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
GAVA

TABELLA *C*

Proventi per il servizio di prevenzione contro gli infortuni (1)

TARIFFA I

Verifiche e prove di primo o di nuovo impianto, verifiche e prove straordinarie regolamentari o richieste (1) (2)

Per ciascun apparecchio, il consortista deve all'associazione la quota stabilita nella colonna 4 dell'allegato *A*.

I contributi stabiliti dalla presente tariffa sono dovuti per ogni apparecchio verificato a ciascuno dei seguenti titoli:

primo o nuovo impianto, verifica straordinaria regolamentare o richiesta dall'utente, e valgono per il ciclo completo di verifiche se portato a termine nella stessa giornata; in caso contrario, si applica due volte la presente tariffa, detraendo L. 2100.

Ove trattisi di verifiche di primo impianto ad apparecchio non provvisto dei documenti di collaudo dell'A.N.C.C., sono applicate sia la tariffa III della tabella *B* sia la presente tariffa.

TARIFFA II

Quote annue per verifiche e prove periodiche regolamentari (3)

Per ciascun apparecchio, il consortista deve all'Associazione la quota stabilita nella colonna 5 dell'allegato *A*.

TARIFFA III

Visite e prove di recipienti per il trasporto, su via ordinaria e con mezzi privati, di gas compressi, liquefatti o disciolti (4).

Oltre ai contributi stabiliti dalla presente tariffa, è dovuto il rimborso del trattamento di missione, per ogni tecnico incaricato del sopralluogo, nonchè il rimborso delle spese eventuali per trasporto di strumenti.

Se nello stesso sopralluogo il tecnico dell'associazione esegue più operazioni per conto di diverse ditte, gli importi da addebitare sono ripartiti proporzionalmente al tempo impiegato.

1. Recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti (bombole e bidoni).

1.1. Verifiche e prove per il rilascio del certificato di approvazione (visite di costruzione) o del certificato di revisione (visite di revisione):

1.1.1. bombole e bidoni fino a 5 litri di capacità, per ogni recipiente	L.	35
1.1.2. oltre 5 fino a 80 litri di capacità:		
1.1.2.1. bombole:		
per i primi 100 recipienti di una partita e per ogni recipiente	»	165
dal 101° recipiente di una partita e per ogni recipiente	»	105
1.1.2.2. bidoni (5):		
per i primi 500 recipienti di una partita e per ogni recipiente	»	95
dal 501° recipiente di una partita e per ogni recipiente	»	65
1.1.3. bombole e bidoni oltre 80 fino a 200 litri di capacità, per ogni recipiente	»	750
1.1.4. bombole e bidoni oltre 200 fino a 500 litri di capacità, per ogni recipiente	»	2.150
1.1.5. bombole e bidoni oltre 500 fino a 800 litri di capacità, per ogni recipiente	»	4.250
1.1.6. bombole e bidoni oltre 800 fino a 1.500 litri di capacità, per ogni recipiente	»	7.100
1.1.7. bombole e bidoni oltre 1.500 fino a 5.000 litri di capacità, per ogni recipiente	»	9.850
1.1.8. bombole e bidoni oltre 5.000 fino a 10.000 litri di capacità, per ogni recipiente . . .	»	15.150
1.1.9. bombole e bidoni oltre 10.000 litri di capacità per ogni recipiente	»	21.700

Per i recipienti di cui ai punti 1.1.3.; 1.1.4.; 1.1.5. del medesimo tipo, presentati insieme all'approvazione e verificati nella stessa giornata, i contributi sono ridotti come di seguito indicato:

dall'11° al 30° recipiente: riduzione del 50%;

dal 31° recipiente in poi: riduzione del 75%.

2. Prove di scoppio e prove meccaniche relative ai recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti:

per ogni prova di scoppio	L.	3.200
per ogni serie di prove meccaniche . . .	»	6.350

3. Contribuzione minima per i sopralluoghi relativi ai recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti.

Per ogni sopralluogo effettuato presso una ditta per le verifiche e prove di cui ai precedenti punti 1. e 2., per visite di accertamento, per prove e indagini speciali (quali prove di elasticità, endoscopiche, magnetoscopiche, ecc.), è dovuta la contribuzione minima di seguito indicata:

per un tempo fino a 2 ore	L.	5.600
per un tempo oltre 2 ore fino a 4 ore . .	»	11.150
per un tempo oltre 4 ore fino a 8 ore . .	»	22.250
per un tempo oltre 8 ore	»	33.350
per prestazioni che comportano una missione continuativa di più di una giornata, per ogni 24 ore	»	44.450

Nel caso di sopralluoghi eseguiti da più tecnici, il tempo totale da addebitare va determinato sommando i singoli tempi parziali di ciascun operatore.

Nel computo del tempo va considerato quello occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio e il luogo ove trovasi l'apparecchio da verificare.

4. Esame dei progetti relativi ai recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti.

Per l'esame del progetto del prototipo di recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, di capacità superiore a 80 litri, sono dovuti i seguenti contributi:

per capacità oltre 80 fino a 200 litri . .	L.	810
per capacità oltre 200 fino a 800 litri .	»	1.600
per capacità oltre 800 fino a 1.500 litri . . .	»	4.800
per capacità oltre 1.500 litri	»	7.950

5. Bidoni per ossigeno terapeutico, recipienti trasportabili per acqua gassata verifiche di approvazione o di revisione:

per ogni recipiente fino al 4°	L.	750
per ogni recipiente in più, oltre i primi 4, purchè la verifica abbia potuto eseguirsi nella stessa giornata	»	330

6. Per il rilascio di ogni libretto delle prove e verifiche di recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti di capacità superiore a 1.500 litri L. 1.600

7. Per il rilascio dei certificati di approvazione e di revisione dei recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti di capacità fino a 1.500 litri:

per certificato singolo	L.	55
per certificati plurimi	»	530

TARIFFA IV

Sopralluoghi per accertamento di demolizione, modificazione di uso, constatazione di inattività, per accertamento di altre disposizioni regolamentari (6)

Per ogni apparecchio che subisca una verifica per i titoli sopra indicati è dovuto dall'utente il contributo di L. 2.000.

Lo stesso contributo è dovuto per ogni apparecchio oggetto di un sopralluogo a vuoto, quando una delle verifiche di cui alle colonne 3, 4 e 5 dell'allegato *A*, preannunciata, non possa essere eseguita o portata a termine per fatto dell'utente.

Per ogni sopralluogo effettuato per il controllo della situazione apparecchi presso i rivenditori, depositari, rappresentanti, o comunque detentori di apparecchi per la vendita, è dovuto invece il contributo di L. 4000.

---

(1) Articoli 46 e 50, 60, comma 1°, 61 a 66 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

(2) Sono considerate verifiche e prove straordinarie regolamentari tutte le visite di tipo regolamentare (visita interna, prova idraulica, prova a caldo o di funzionamento) effettuate, oltre le normali relative periodiche, perchè volute dal regolamento o richieste dall'utente.

(3) Articoli 55 e 59, 61, ultimo comma, 62 e 66 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

(4) Art. 44, del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824;

(5) Per « partita » deve intendersi il numero complessivo dei bidoni presentati all'approvazione e verificati nel corso della stessa giornata lavorativa, indipendentemente dai turni di lavoro e dal numero dei tecnici che effettuano le operazioni di collaudo.

(6) Articoli 46, 56 e 73 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927 n. 824.

Visto, p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
RAMPA

Visto, *il Ministro per l'industria il commercio e l'artigianato*
GAVA

TABELLA *D*

Apparecchi a pressione facenti parte di impianti nucleari

1. Apparecchi a pressione inseriti *in circuiti non attivi degli* impianti nucleari.

1.1. Si applicano in relazione alla superficie, producibilità, energia immagazzinata, di ciascun apparecchio, le tariffe corrispondenti previste dalle tabelle *A, B, C.*

2. Apparecchi a pressione inseriti in circuiti attivi, o suscettibili di attivazione, di impianti nucleari (recipienti del reattore, generatori di vapore, scambiatori di calore, ecc.).

2.1. Tassa di iscrizione - Tassa di voltura. Si applica la tabella *A* - Tariffa unica.

2.2. Esame progetti: si applica la tariffa I tabella *B* in relazione all'esame di progetti complessi.

2.3. Verifiche e prove presso i costruttori ed i riparatori: si applica la tariffa II tabella *B.*

L'importo derivante dalla applicazione della predetta tariffa II non può essere in nessun caso inferiore all'importo previsto nella tariffa III tabella *B*, per ciascun corrispondente tipo di apparecchio, maggiorato del 50%.

2.4. Verifiche e prove di primo o di nuovo impianto, verifiche e prove straordinarie regolamentari o richieste: si applica la tariffa II tabella *B.*

L'importo derivante dalla applicazione della predetta tariffa II non può essere in nessun caso inferiore all'importo previsto nella tariffa I tabella *C*, per ciascun corrispondente tipo di apparecchio, maggiorato del 50%.

2.5. Quote annue per verifiche e prove periodiche regolamentari: si applica la tariffa II tabella *B.*

L'importo derivante dalla applicazione della predetta tariffa II non può essere in nessun caso inferiore all'importo previsto nella tariffa II tabella *C*, per ciascun corrispondente tipo di apparecchio, maggiorato del 50%.

2.6. Prove ed indagini varie: si applica la tariffa II tabella *B.*

3. Contenitori esterni degli impianti nucleari.

3.1. Tassa d'iscrizione - Tassa di voltura. Si applica la tabella *A* - Tariffa unica.

3.2. Esame progetti: si applica la tariffa I tabella *B* in relazione all'esame di progetti complessi.

3.3. Per tutte le altre verifiche di cui ai precedenti punti da 2.3. a 2.6. si applica la tariffa II tabella *B.*

Visto, p. *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
RAMPA

Visto, il *Ministro per l'industria il commercio e l'artigianato*
GAVA

TABELLA *E*

Proventi per il servizio di controllo sulla combustione (1)

TARIFFA I

Esame progetti (2)

Per l'istruttoria e l'autorizzazione di progetti di impianti termici di nuova installazione, di modifiche o trasformazioni sono dovuti i seguenti contributi:

1.1. Per ogni progetto	L.	15.900
1.2 Per ogni unità termica non esonerabile prevista nel progetto:		
1.2.1. per ogni generatore di vapore:		
fino a 25 t/h	»	7.950
oltre 25 fino a 100 t/h	»	15.900
oltre 100 t/h	»	31.250
1.2.2. per ogni generatore di vapore per centrali termoelettriche, facente parte di un gruppo di potenza superiore a 25.000 kW	»	62.450
1.2.3. per ogni motrice fissa:		
fino a 5.000 kW	»	7.950
oltre 5.000 kW	»	15.900
1.2.4. per ogni gruppo turboalternatore di potenza superiore a 25.000 kW	»	62.450
1.2.5. per ogni forno da calce, laterizi, materiali refrattari	»	15.900
1.2.6. per ogni forno da vetro, ceramica, cemento, siderurgico o metallurgico, da cokeria o da officina gas, per industria chimica o petrolifera	»	39.700
1.2.7. per ogni gassogeno separato o per ogni altro tipo di forno	»	31.250

TARIFFA II

Prima verifica e presa in consegna dell'impianto termico
Visita per cessione

Si applicano i contributi previsti dalla successiva tariffa III della presente tabella.

L'applicazione della presente tariffa esclude, per l'anno, quella della successiva tariffa III della presente tabella, anche in caso di cessione in luogo.

TARIFFA III

Quote annue per impianti attivi

Per ogni impianto termico preso in consegna, attivo o di riserva, soggetto a sorveglianza, è dovuta la seguente quota annua:

1. Per ogni generatore di vapore:

fino a 25 t/h	L.	3.150
oltre 25 fino a 100 t/h	»	6.350
oltre 100 t/h	»	12.650

2. Per ogni generatore di vapore installato in centrali termoelettriche, facente parte di un gruppo di potenza superiore a 25.000 kW . » 24.150

3. Per ogni motrice fissa:

fino a 5.000 kW	»	1.750
oltre 5.000 kW	»	5.200

4. Per ogni gruppo turboalternatore di potenza superiore a 25.000 kW . . . . . » 12.100

5. Per ogni forno da calce, laterizi, mat. refratt. » 2.650

6. Per ogni forno da vetro, ceramica, cemento, siderurgico o metallurgico, da cokeria o da officina gas, per industria chimica o petrolifera . » 9.550

7. Per ogni gassogeno separato o per ogni altro tipo di forno . . . . . » 6.100

8. Per ogni impianto di riscaldamento . . » 3.450

TARIFFA IV

Prove di rendimento e di consumo regolamentari

Per le prove di rendimento e di consumo regolamentari eseguite su un apparecchio od impianto termico, è dovuto:

1. Per un tempo fino a 8 ore . . . L. 32.200

2. Per un tempo oltre 8 ore e non superiore a 24, complessivamente . . . . . . » 40.250

3. Per prestazioni che comportino una missione continuativa di più di una giornata, per ogni 24 ore » 46.000

Nel caso di sopralluoghi eseguiti da più tecnici, il tempo totale da addebitare va determinato sommando i singoli tempi parziali di ciascun operatore.

La presente tariffa si applica anche per i sopralluoghi effettuati dai tecnici dell'Associazione per la predisposizione delle indagini e prove, nonchè per le indagini e prove preliminari.

Per le relazioni delle indagini e prove effettuate, per l'elaborazione dei dati e per le calcolazioni, sono dovute, oltre al rimborso delle spese vive per riproduzione di documenti e disegni, L. 32.200 per ogni giornata di lavoro necessaria a ciascun tecnico.

---

(1) Articoli 93 e 100 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, modificati con regio decreto 27 marzo 1930, n 441.

(2) Art. 103 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

Visto, p. *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
RAMPA

Visto, *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
GAVA

TABELLA *F*

Proventi per le prove e verifiche sulle autobotti, autocisterne e affini (1)

TARIFFA I

Verifiche presso i costruttori

Per ogni autobotte, autocisterna ed affine sono dovuti, per ciascuna verifica (visita del recipiente, verifica degli accessori, prove di ermeticità), i seguenti contributi:

fino a 1.000 litri di capacità totale	L.	4.000
oltre 1.000 fino a 5.000 litri	»	5.250
oltre 5.000 fino a 10.000 litri	»	6.900
oltre 10.000 fino a 15.000 litri	»	9.550
oltre 15.000 litri	»	11.900

TARIFFA II

Verifiche presso l'utente

Per ogni autobotte, autocisterna ed affine sono dovuti, per ciascuna verifica (prima verifica di revisione, verifica annuale), i seguenti contributi:

fino a 1.000 litri di capacità totale	L.	2.400
oltre 1.000 fino a 5.000 litri	»	3.700
oltre 5.000 fino a 10.000 litri	»	5.300
oltre 10.000 fino a 15.000 litri	»	7.950
oltre 15.000 litri	»	10.300

---

(1) Norme di sicurezza per il trasporto di oli minerali (decreto ministeriale 31 luglio 1934, articoli 77 e 78).

Visto, p. *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
RAMPA

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
GAVA

TABELLA *G*

Proventi per attività speciali facoltative (1)

TARIFFA UNICA

Verifiche, prove, servizi e prestazioni speciali

1. Prove di rendimento, di consumo e di determinazione di potenza su unità termiche di qualsiasi specie:

sono dovuti i contributi ed i rimborsi previsti dalla tariffa IV della tabella *E*, maggiorati del 50%;

per le analisi del combustibile si applicano le tariffe della tabella *H;*

2. Presa di campione di un combustibile:

per la presa di campione di un combustibile, la quale richieda uno speciale sopralluogo, è dovuta la tariffa oraria stabilita dalla tariffa II della tabella *B*, con le stesse modalità circa il computo del tempo;

3. Verifiche e prove extra regolamentari ed extra istituzionali:

per ogni altra verifica o prova richiesta oltre quelle regolamentari, si applicano le tariffe (quote, contributi ed eventuali rimborsi di spesa) stabilite dalle precedenti tabelle per le verifiche e prove regolamentari, maggiorate del 50%. Tale maggiorazione non si applica per le verifiche e prove eseguite su forni da pane;

4. Verifiche, prove e servizi in applicazione della legge n. 615 del 13 luglio 1966 e relativi regolamenti di applicazione:

per verifiche, prove e servizi che richiedano uno speciale sopralluogo, è dovuta la tariffa oraria stabilita dalla tariffa II, della tabella *B*, con le stesse modalità circa il computo del tempo;

per le analisi chimiche si applicano le tariffe stabilite dalla tariffa II della tabella *H*.

---

(1) Art. 4, lettera c), del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; articoli 25 e 27 dello statuto dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339.

Visto, p. *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
RAMPA

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
GAVA

TABELLA *H*

Operazioni e prove del laboratorio chimico e del laboratorio fisico

Per ognuna delle operazioni e prove contemplate dalle seguenti tariffe sono dovuti i contributi qui di seguito stabiliti.

TARIFFA I

Operazioni e prove del laboratorio fisico

1. Prove meccaniche.

Prova di trazione a temperatura ambiente, con determinazione di snervamento, rottura, allungamento e strizione:

compresa preparazione provetta	L.	6.800
esclusa preparazione provetta	»	2.900

Prova di trazione a temperatura ambiente con determinazione limite di deformazione permanente 0,2% a mezzo estensimetro elettronico, carico di rottura, allungamento e strizione:

compresa preparazione provetta	»	8.050
esclusa preparazione provetta	»	4.150

Prova di trazione a temperatura diversa da quella ambiente (fino a —190°C e fino a + 800°C):

con determinazione di snervamento, rottura, allungamento e strizione	»	15.900
con determinazione limite deformazione permanente 0,2% a mezzo estensimetro, rottura, allungamento e strizione	»	17.250

Prova di trazione con determinazione dei limiti di deformazione permanente, rottura, allungamento e strizione compresa fornitura diagramma:

a temperatura ambiente	»	23.000
a temperatura diversa da quella ambiente	»	46.000

Prova di piegamento o di schiacciamento o di allargamento o di bordatura:

compresa preparazione provetta	»	3.300
esclusa preparazione provetta	»	1.300

Prova di resilienza a temperatura ambiente:

compresa preparazione provetta	»	3.650
esclusa preparazione provetta	»	1.150

Prova di resilienza a temperatura inferiore a quella ambiente:

compresa preparazione provetta	»	5.950
esclusa preparazione provetta	»	3.450

Prova di durezza Brinell o Vickers o Rockwell:

per le prime tre impronte sullo stesso saggio	»	2.600
per ogni impronta in più sullo stesso saggio	»	860

Prova di flessione:

compresa preparazione provetta	»	4.900
esclusa preparazione provetta	»	2.900
Prova di resistenza all'urto per caduta di peso	»	5.750

2. Esami metallografici e trattamenti termici.

Esame microscopico di metalli ferrosi compresa lucidatura campione, attacco, osservazione e descrizione:

senza esecuzione fotografia	L.	8.800
con esecuzione fotografia (una copia)	»	10.400
per ogni micrografia ripetuta sullo stesso campione	»	6.900
per ogni copia di micrografia oltre la prima	»	960

Esame macroscopico di metalli ferrosi compresa preparazione campione, attacco e descrizione:

per superficie fino a 1 dm² (senza fotografia)	»	6.350
per ogni dm² in più (senza fotografia)	»	2.900
per ogni lastra fotografica per formato sino a 18 × 24 (1 copia)	»	3.450
per ogni copia di fotografia in più	»	960

Trattamento termico di:

ricottura o normalizzazione	»	5.550
bonifica (tempera e rinvenimento)	»	7.200
Determinazione del grano austenitico in acciai al carbonio (UNI 3245)	»	40.250

3. Operazioni di taratura.

Taratura macchine di prova di trazione o di resilienza	»	69.000

oltre il contributo di cui sopra è dovuto il rimborso del trattamento di missione del tecnico nonchè delle spese per il trasporto degli strumenti.

Taratura di manometri con un minimo di 5 punti:

per pressione fino a 100 kg/cm²	»	1.850
per pressione oltre 100 kg/cm²	»	2.650

per ogni punto in più: 15% delle cifre di cui sopra.

Taratura di vacuometri	»	1.850

Taratura di coppie termoelettriche:

con punti fissi, compresi tracciatura del diagramma caratteristico: si applica la tariffa a tempo di cui al punto 6.

per confronto con coppia campione, compresa tracciatura diagramma	»	34.500
taratura semplice, senza diagramma, per ogni coppia secondo UNI 4678 (fino a 1000°C)	»	17.250

4. Esami non distruttivi.

Esame con ultrasuoni o con polveri magnetiche o con liquidi penetranti: si applica la tariffa a tempo di cui al successivo punto 6.

Esami radiografici eseguiti presso il laboratorio, per ogni radiografia	»	6.900

Esami radiografici eseguiti presso terzi: si applica la tariffa a tempo di cui al successivo punto 6.

Rilievi di sollecitazioni su membrature effettuati attraverso l'impiego di apparecchiature estensimetriche: si applica la tariffa a tempo di cui al successivo punto 6.

5. Documentazioni.

fino a 5 fotogrammi di microfilm	»	1.750
per ogni fotogramma in più	»	230

Per copie fotografiche:

pagina intera	»	580
mezza pagina	»	460

6. Tariffa a tempo.

Sono dovuti i contributi stabiliti nella tariffa II della tabella *B*, con le seguenti eccezioni:

per operazioni eseguite presso il laboratorio non viene applicato il raddoppio dei contributi previsto dalla tariffa II della tabella *B*, quarto capoverso;

per le operazioni eseguite presso terzi, è sempre dovuto il rimborso del trattamento di missione per ogni tecnico incaricato.

TARIFFA II

Operazioni del laboratorio chimico

1. Preparazione del campione per analisi (esclusi combustibili liquidi, gassosi, lubrificanti e acque)	L.	2.450
2. Analisi combustibili solidi.		
Granulometria ad un dato crivello o setaccio	»	860
Umidità	»	1.600
Ceneri .	»	1.600
Materie volatili .	»	1.850
Zolfo totale .	»	4.150
Zolfo combustibile	»	3.200
Carbonio	»	9.200
Idrogeno	»	9.200
Carbonio e idrogeno	»	12.200
Azoto	»	4.800
Potere calorifero Mahler, superiore .	»	4.050
Potere calorifero Mahler, inferiore .	»	15.900
Indice di libero rigonfiamento . .	»	3.200
Analisi immediata comune:		
preparazione campione, umidità, ceneri, materie volatili, carbonio fisso	»	5.550
preparazione campione, umidità, ceneri, materie volatili, carbonio fisso più potere calorifico superiore . .	»	8.600
preparazione campione, umidità, ceneri, materie volatili, carbonio fisso più potere calorifico superiore e zolfo totale .	»	12.200
preparazione campione, umidità, ceneri, materie volatili; carbonio fisso più potere calorifico superiore e zolfo totale più carbonio, idrogeno (analisi elementare) e p.c.i.	»	22.250
preparazione campione, umidità, ceneri, materie volatili, carbonio fisso più indice di libero rigonfiamento .	»	7.450
Dilatometro:		
solo valori percentuali	»	9.550
con diagramma	»	10.300
Fusibilità delle ceneri, rammollimento, fusione, fluidificazione, con riproduzione fotografica dell'intero processo:		
in atmosfera ossidante .	»	19.050
in atmosfera riducente	»	23.850
Distillazione a bassa temperatura in storta Fischer con indicazione delle rese in:		
acqua totale; acqua di piroscissione; catrame; semicoke; gas .	»	12.750
Acidi umici . . .	»	12.750
Cere + Resine . .	»	11.150
Potere igroscopico . .	»	12.750
Indice di polverizzazione (indice Hardgrove) .	»	12.750
3. Analisi combustibili liquidi e lubrificanti.		
Peso specifico (con arcometro) .	»	1.750
Acqua . . .	»	3.600
Sostanze estranee . . .	»	3.600
Viscosità Engler ad una data temperatura . .	»	2.900
Viscosità cinematica ad una data temperatura .	L.	3.600
Punto di infiammabilità	»	3.000
Temperatura di accensione	»	3.000
Acidità organica	»	3.000
Acidità minerale	»	920
Alcalinità	»	920
Punto di scorrimento	»	2.900
Ceneri	»	2.800
Zolfo totale	»	6.350
Carbonio	»	13.800
Idrogeno	»	13.800
Carbonio e idrogeno	»	17.250
Residuo carbonioso Conradson	»	6.350
Numero di cetano (calcolato)	»	5.200
Potere calorifero Mahler, superiore	»	4.850
Potere calorifero Mahler, inferiore	»	20.700
Analisi immediata e comune:		
acqua, densità, viscosità Engler, potere calo-		
acqua, densità, viscosità, Engler, potere calorifico più zolfo totale	»	15.550
acqua, densità, viscosità Engler, potere calorifico più zolfo totale più carbonio, idrogeno (analisi elementare) e p.c.i.	»	29.900
Distillazione	»	5.750
Asfalto duro	»	5.750
Prova di alterabilità degli olii lubrificanti . .	»	6.900
Punto di anilina	»	6.900
Indice Diesel	»	7.500
4. Analisi combustibili gassosi.		
Determinazione del titolo in:		
anidride carbonica	»	3.450
ossigeno	»	3.450
idrogeno	»	10.350
azoto	»	4.600
Analisi tecnica con determinazione di:		
anidride carbonica, idrocarburi non saturi, ossigeno, ossido di carbonio, idrogeno, metano, idrocarburi superiori (tutti come etano) e inoltre (calcolati dall'analisi):		
peso specifico, densità, potere calorifico superiore e inferiore	»	10.350
Densità (Schilling)	»	4.600
Potere calorifico superiore e inferiore, determinato con calorimetro Junkers	»	6.900
5. Analisi acque industriali.		
Analisi tecnica con determinazione di:		
durezza totale, permanente, temporanea, da calcio e da magnesio, alcalinità totale, residuo .	»	4.150
cloruri, solfati, silice	»	6.700
sostanze organiche, solfuri, nitriti, nitrati, ferro, allumina, ammoniaca (qualitativa) . .	»	5.450
Sostanze sospese	»	2.800
Solidi totali disciolti	»	1.750
Residuo fisso a 150 e 180°C	»	3.450
Durezza:		
totale	»	1.750
permanente	»	1.750
temporanea	»	3.450
da calcio	»	1.750
da magnesio	»	1.750
Alcalinità totale	»	1.750
Alcalinità fenoftaleina (p) e metilarancio (m) .	»	2.800
Calce	»	3.450

Magnesia . . L. 3.450
Silice . » 3.450
Solfati » 3.450
Cloruri » 3.450
Fosfati » 3.450
Ferro . » 3.450
Allumina » 3.450
Ossigeno . » 3.450
Anidride carbonica:
libera . » 2.800
semicombinata » 3.450
Sostanze organiche (indice di permanganato) » 2.800
pH . » 2.000
Conducibilità . . » 2.000

6. Analisi incrostazioni di caldaie.
Umidità . » 3.000
Perdita alla calcinazione . . » 3.000
Silice . . » 5.750
Ferro . » 5.750
Allumina » 5.750
Calcio . » 5.750
Magnesio . » 5.750
Rame . » 5.750
Fosfati . . . » 5.750
Cloruri . . » 5.750
Solfati . . . » 5.750
Carbonati . . . . . » 5.750

7. Analisi materiali refrattari.
Umidità . » 3.000
Perdita alla calcinazione . . . . » 3.000
Silice . . » 5.750
Ferro . . . . L. 5.750
Allumina . . . . » 5.750
Titanio . . . . » 5.750
Calce . . . . » 5.750
Magnesia . . . . » 5.750

8. Analisi acciai, ghise e materiali non ferrosi.
Carbonio totale . . . . » 5.200
Carbonio grafitico . . . . » 5.750
Zolfo . . . . » 4.600
Fosforo . . . . » 4.600
Silicio . . . . » 4.600
Manganese . . . . » 4.600
Cromo . . . . » 4.050
Nichel . . . . » 6.350
Molibdeno . . . . » 6.350
Tungsteno . . . . » 6.350
Cobalto . . . . » 6.350
Vanadio . . . . » 6.350
Rame . . . . » 5.750
Niobio . . . . » 6.350
Titanio . . . . » 4.800
Azoto . . . . » 4.050

9. Importo minimo per il rilascio di un certificato di analisi, comprendente anche una sola determinazione . . . . » 5.750

Per altre analisi, per prove di corrosione e per altre determinazioni non in elenco, le tariffe dovranno essere concordate preventivamente con l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Visto, p. *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
RAMPA

Visto, *il Ministro per l'industria il commercio e l'artigianato*
GAVA

ALLEGATO *A*

GENERATORI DI VAPORE
(fissi, semifissi, locomobili e macchine da caffè) (*)

	SCAGLIONI	Colonna 1 Iscrizione	Colonna 2 Esame progetto	Colonna 3 Costruzione	Colonna 4 1° o nuovo impianto e straordin.	Colonna 5 Quota annua
Superficie riscaldata fino a 300 m²	fino a 1 m² e macch. da caffè	1.750	3.900	7.850	10.650	5.100
	oltre 1 fino a 14 m²	3.800	8.500	17.250	20.950	11.200
	» 14 » 51 »	5.050	11.200	22.850	27.200	14.850
	» 51 » 113 »	5.950	13.250	27.450	32.550	17.900
	» 113 » 197 »	6.800	15.150	32.050	38.200	21.000
	» 197 » 300 »	7.700	17.100	37.300	45.100	24.700
Superficie riscaldata maggiore di 300 m²	fino a 12 t/h	7.700	17.100	37.300	45.100	24.700
	oltre 12 » 22 »	8.700	19.350	43.950	54.250	29.500
	» 22 » 37 »	9.900	22.000	52.650	66.500	35.800
	» 37 » 60 »	11.500	25.600	64.850	84.150	44.800
	» 60 » 90 »	13.450	29.950	80.000	106.350	56.050
	» 90 » 132 »	16.000	35.650	100.650	136.750	71.350
	» 132 » 186 »	19.200	42.800	126.650	175.300	90.750
	» 186 » 255 »	23.200	51.700	159.450	224.050	115.250
	» 255 » 342 »	28.150	62.750	200.450	285.200	145.900
	» 342 » 448 »	34.100	76.100	250.100	359.300	183.050
	» 448 » 579 »	41.450	92.400	311.250	450.650	228.800
	» 579 » 735 »	50.100	111.750	383.800	559.200	283.150
	» 735 » 921 »	60.400	134.700	470.150	688.350	347.800
	» 921 » 1.141 »	72.550	161.800	572.050	840.950	424.200
	» 1.141 » 1.397 »	86.600	193.200	690.500	1.018.350	512.950
	oltre 1.397 »	102.950	229.750	828.250	1.224.650	616.200

RECIPIENTI A PRESSIONE DI VAPORE O DI GAS
(esclusi quelli adibiti al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti) (**)

SCAGLIONI (in litri-atmosfere)	Colonna 1 Iscrizione	Colonna 2 Esame progetto	Colonna 3 Costruzione	Colonna 4 1° o nuovo impianto e straordin.	Colonna 5 Quota annua
fino a 1.000	1.750	2.300	4.000	7.800	2.550
oltre 1.000 » 8.000	2.300	3.100	5.500	9.950	3.450
» 8.000 » 27.000	2.800	3.700	6.800	12.250	4.150
» 27.000 » 64.000	3.300	4.400	8.550	15.400	4.900
» 64.000 » 125.000	4.000	5.300	11.000	20.000	5.900
» 125.000 » 216.000	4.850	6.500	14.400	26.500	7.200
» 216.000 » 343.000	6.050	8.050	18.900	35.350	8.900
» 343.000 » 512.000	7.500	10.000	24.800	46.900	11.150
» 512.000 » 729.000	9.400	12.500	32.300	61.650	13.900
» 729.000 » 1.000.000	11.700	15.600	41.600	79.950	17.300
» 1.000.000 » 1.331.000	14.500	19.300	52.900	102.200	21.450
» 1.331.000 » 1.728.000	17.850	23.750	66.350	128.850	26.400
» 1.728.000 » 2.197.000	21.750	29.000	82.250	160.250	32.200
» 2.197.000 » 2.744.000	26.300	35.100	100.750	196.850	38.900
» 2.744.000 » 3.375.000	31.550	42.050	122.100	239.050	46.700
» 3.375.000 » 4.096.000	37.550	50.050	146.400	287.200	55.550
» 4.096.000 » 4.913.000	44.300	59.050	173.950	341.700	65.550
» 4.913.000 » 5.832.000	51.900	69.200	204.950	403.000	76.800
oltre 5.832.000	60.400	80.500	239.500	471.500	89.400

(*) Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'articolo 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore, nè di quella dello eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia; va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore-vaporizzante.

Quando si tratta di caldaie valutate per la loro producibilità (t/h), per quest'ultima — agli effetti della tariffa — si assume quella dichiarata dal costruttore e riportata sul libretto matricolare del generatore (carico massimo continuo).

Per i generatori a riscaldamento elettrico la superficie riscaldata (in m²) è considerata equivalente ad un ventesimo della potenza massima assorbita espressa in kW (art. 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

(**) Agli effetti della tariffa, i recipienti vengono distinti unicamente secondo l'energia immagazzinata (espressa in litri × atmosfere — abbreviazione: l.at) ottenuta moltiplicando la capacità (espressa in litri) per la pressione di bollo (espressa in atmosfere).

Per capacità di un recipiente si intende quella totale riportata sul libretto matricolare.

Per recipienti a più camere e diverse pressioni, nel detto prodotto si assumono la pressione di bollo massima e la capacità totale, quest'ultima calcolata tenendo conto di quanto precisato al comma precedente.

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
GAVA

Visto, p. *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
RAMPÀ

(2649)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

(2651144) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.